



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA 231

Comunicazione AS/S/1922 del 24/06/2022

a cura di Davide Ceccato

**COVID-19 –
le misure per le imprese dopo il 15 giugno**

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto che aggiorna e modifichere le misure anticontagio dal 15 giugno in attesa di esaminare il testo del quale tuttavia sono state diffuse alcune anticipazioni, di seguito il nuovo quadro degli adempimenti dal 15 giugno per le imprese anche alla luce dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 15/06/2022 sui nuovi obblighi in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**PERMANE
L'OBBLIGO DI
ADOZIONE DEL
PROTOCOLLO
CONDIVISO PER IL
SETTORE PRIVATO**

Non vengono meno le condizioni in forza delle quali i Ministeri del lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, l'Inail nell'incontro del 4 maggio scorso avevano confermato l'efficacia del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* sottoscritto il 6 aprile 2021 e, di conseguenza, la sua applicazione, seppure in una logica pattizia (vedi allegato verbale dell'incontro); tale conclusione si fondava sull'andamento della pandemia, il perdurare dei contagi (che ancora oggi si registra nel territorio della Romagna); ad ogni modo **le parti hanno concordato di aggiornarsi nuovamente entro fine giugno 2022.**

Infatti in quell'occasione Ministeri e l'Inail hanno sottolineato che l'andamento della pandemia, il perdurare dei contagi e il fatto che i luoghi di lavoro, per quanto sicuri, possano presentare situazioni di aggregazioni pericolose, soprattutto al chiuso, dovrebbe indurre a confermare l'efficacia del Protocollo e, di conseguenza, mantenerne l'applicazione, seppure in una logica pattizia.

Sotto il profilo giuridico, come confermato dai Ministeri del lavoro e della salute nell'incontro citato, l'adozione del Protocollo trova la garanzia nell'art. 29bis della legge n. 40/2020 (svincolata dallo stato di emergenza), che introduce una presunzione di rispetto degli obblighi dell'art. 2087 cc per i datori del lavoro che rispettino il Protocollo.

Infatti la disposizione citata stabilisce che **ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti**

**MASCHERINE E
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE**

sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

La norma completa il quadro normativo di riferimento delle responsabilità dell'impresa in merito all'adozione delle misure anticontagio dando riscontro all'art 42/II° co del decreto-legge n. 18/2020 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27), che ha introdotto la espressa qualificazione del contagio da COVID19 come infortunio avvenuto in occasione di lavoro, con conseguente erogazione delle prestazioni Inail

Fermo restando l'impegno delle parti sociali di incontrarsi entro giugno, in merito all'aggiornamento del *Protocollo condiviso si segnala che l'art. 10 bis del DL 52/2021 convertito nella legge 87/2021, stabilisce che i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del DL 3/2020, convertito dalla L74/ 2020, sono adottati e **aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.***

In tal senso **l'art 3 del DL 24/2022 convertito nella L 70/2022** che disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19) – modificando l'art. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – stabilisce che **“a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può **adottare e aggiornare linee guida e protocolli** volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.

A tal riguardo con Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata nel GU del 16/05/2022 sono state aggiornate le **Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri con validità fino al 31 dicembre 2022.**

Ai sensi dell'ordinanza del Ministero della salute del 15/06/2022

E' fatto **obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo

continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

E' altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.

Viene meno – in base alle anticipazioni - l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso per cinema, teatri, palazzetti dello sport

IMPRESE

Rimane, in attuazione dell'adozione del Protocollo condiviso l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche, FFP2) fino al 30 giugno, data di scadenza prevista per l'aggiornamento del protocollo premesso che ai sensi dell'art 85 del TULPS i locali dell'azienda non sono luoghi pubblici o aperti al pubblico, in merito all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ne è raccomandato l'utilizzo in via generale ed è obbligatorio – anche per i richiami di legge di cui sopra – nelle occasioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento. A riguardo si evidenzia che per il settore pubblico ne viene "espressamente" raccomandato l'uso in determinate situazioni come da **Circolare n. 1/2022 del 29 Aprile 2022** che riporta alcuni esempi di utilizzo raccomandato o non necessario delle mascherine FFP2 (utile riferimento anche per il settore privato). Secondo la circolare richiamata, **l'utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine) è raccomandato:**

- "per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. 'fragile';
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente".

L'utilizzo non è necessario:

- "in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi,

scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua”.

Da segnalare che decade l'art 16 del DL18/2020 convertito nella Legge 27/2020 che stabiliva, fino al termine dello stato di emergenza (scaduto il 31/03/2022) e nel caso di oggettiva impossibilità a mantenere la distanza interpersonale di un metro, l'equipollenza delle mascherine chirurgiche marchiate CE reperibili in commercio ai dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del DLgs 81/2008.

OBBLIGO VACCINALE

Decade l'obbligo vaccinale per gli over 50. Chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione entro il 15 giugno 2022 dovrà comunque pagare i 100 euro di sanzione erogati dall'Agenzia delle Entrate.

Rimane l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle Rsa. In questi casi viene confermato per i dipendenti l'obbligo del Green Pass.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 52/2022 - Conversione del DL 24/2022 - con il nuovo articolo 9-bis I° co. equipara **Videoconferenza in modalità sincrona equiparata all'aula**, infatti testualmente:

Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37,

comma 2, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).

Allegato:

- MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 15 giugno 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 15 giugno 2022

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A03642)

(GU n.139 del 16-6-2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2» e l'art. 10-quater, recante «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. 0029233-14/06/2022-DGPRES;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 in relazione all'accesso ai mezzi di trasporto nei quali si determinano situazioni di assembramento e affollamento, nonché alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, prot. A00GABMI n. 50956 del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l'esigenza di consentire l'immediata soppressione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico in corso, consentano di assicurare misure di distanziamento interpersonale adeguate a prevenire il rischio di contagio;

Vista la nota del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (ECDC) e della Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) dell'11 maggio 2022, in ordine all'uso dei dispositivi di protezione individuale per i viaggi in aereo;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 15 giugno 2022, misure concernenti l'utilizzo dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

2. E' altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

5. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e

del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.